

GIUSEPPE LIOTTA - LAURA SANTORO



Lezioni di Diritto Sportivo

Quarta edizione



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

CAPITOLO I

L'ORDINAMENTO SPORTIVO

Lecture suggerite: S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1918; W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Rivista italiana delle scienze giuridiche*, 1929, 42; IDEM, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro italiano*, 1933, I, 1381; M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1949, nn. 1-2, 10; T. PERSEO, *Analisi della nozione di sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1962, 130; J. ORTEGA Y GASSET, *Il tema del nostro tempo*, Milano, 1964; G. MAGNANE, *Sociologie du sport*, Paris, 1964; I. MARANI TORO-A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977; V. FRATTAROLO, *Lo sport nella giurisprudenza*, Padova, 1980; IDEM, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984; G. FARAGLIA, *L'ordinamento giuridico sportivo*, Bologna, 1988; F. FRACCHIA, voce *Sport*, in *Digesto disc. pubb.*, Torino, 1999, 467; L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999; M. ROSATI DI MONTEPRANDONE, *Istituzioni di diritto sportivo*, Perugia, 1999; B. MARCHETTI, *Lo sport*, in *Trattato di diritto amministrativo*, a cura di S. Cassese, *Diritto amministrativo*, Milano, 2000; C. ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva. Il CONI e la regolamentazione dello sport*, Milano, 2000; M. SANINO, *Diritto sportivo*, Padova, 2002; B. TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità*, 2002, 12, 1179; C. BOTTARI (a cura), *Attività motorie e attività sportive, problematiche giuridiche*, Padova, 2002; J. HUIZINGA, *Homo ludens*, Torino, 1973 e 2002; V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005; L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo meno e più della libertà privata*, in *Diritto pubblico*, 2007, 1; R. CAPRIOLI, *Il significato dell'autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo nazionale*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, 283; R. MORZENTI PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano, 2007; G. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale*, Torino, 2007; M. COCCIA-A. DE SILVESTRI-O. FORLENZA-L. FUMAGALLI-L. MUSUMARRA-L. SELLI, *Diritto dello sport*, Firenze, 2008; J. TOGNON, *Diritto europeo dello sport*, Padova, 2008; H. BAUSINGER, *La cultura dello sport*, Roma, 2008; L. BRUSCUGLIA-R. ROMBOLI, *Sport e ordinamenti giuridici*, Pisa, 2009; L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, 2009; G. LIOTTA, voce *Sport (diritto dello)*, in *Diritto civile, Dizionari del diritto privato*, promossi da N. IRTI, a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 2011, 1658 ss.; B. NASCIBENE-S. BASTIANON, *Diritto europeo dello sport. L'Europa in movimento. Raccolta di testi e documenti*, Torino, 2011; J. TOGNON-A. STELLITANO, *Sport, Unione Europea e diritti umani. Il fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle normative comunitarie e internazionali*, Padova, 2011; G. MANFREDI, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Tra pluralismo giuridico e diritto globale*, in *Diritto Amministrativo*, 2012,

3, 299; P. GROSSI, *Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Diritto Amministrativo*, 2012, 1-2, 3; F. VERDE-M. SANINO-A. GRECO, *Diritto pubblico dello sport*, Padova, 2012; M. PESCANTE-P. MATERA, *Diritto e Sport. Variazioni sul tema*, Roma, 2013; S. BASTIANON, *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Torino, 2014; G. MAZZEI (a cura di), *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport*, Napoli, 2014; F. M. LO VERDE, *Sociologia dello sport e del tempo libero*, Bologna, 2014; M. SANINO-F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015; A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016; J. TOGNON, *Diritto e politiche dello sport nell'Unione Europea. Ruolo sociale, dimensione economica e integrità*, CLEUP, 2016; G. VALORI, *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, Torino, 2017; E. LUBRANO - L. MUSUMARRA, *Diritto dello sport*, Roma, 2017.

1. *Analisi della nozione di sport*

1.1. *Premessa*

Il compito dell'interprete che si appresti ad analizzare la nozione di sport non è agevole, giacché difetta in dottrina una nozione unanimemente condivisa di sport, né vi è concordia circa i criteri sui quali fondare una definizione valevole in astratto.

Nonostante l'importanza del tema, che interessa molteplici ambiti di ricerca, la letteratura giuridica, a differenza di altre, quali quella filosofica o sociologica, non si è occupata, come sarebbe stato opportuno, della questione relativa alla definizione di sport, ma anzi ha volutamente scelto di tralasciarla anche per le notevoli difficoltà che essa implica.

Gli studi in campo filosofico e sociologico offrono, invece, diverse definizioni del fenomeno sportivo. Così, ad esempio, in prospettiva filosofica, si è definito lo sport come una categoria primordiale dell'agire umano, i cui altissimi valori vanno posti nella sfera più elevata dell'attività dell'uomo, accanto alla scienza e all'arte (J. Ortega y Gasset) mentre, in prospettiva sociologica, lo sport è visto come gioco o esercizio, occasionale o organizzato, competitivo o isolato, spontaneo o obbligato, che presenta il contenuto di movimento fisico (G. Magrane), ovvero come "forma di cultura", sull'assunto che la cultura si manifesta sin dall'antichità proprio come gioco (J. Huizinga).

Le difficoltà che la dottrina giuridica incontra nel tentare di offrire una definizione di sport vengono, almeno a prima vista, aggirate da coloro che rifuggono dall'operazione di qualificazione della fattispecie concreta tacciandola di scarsa utilità, nonché informata ad un approccio eccessivamente categorizzante e, quindi, rispondente a canoni

metodologici ormai superati dalle correnti più recenti della scienza giuridica.

Si è in questo senso ritenuto che la via preferibile da percorrere non sia quella della sussunzione della fattispecie entro un astratto concetto di attività sportiva, ma di riconoscere, *case by case*, così come l'esperienza di *common law* suggerisce (B. Tassone), la sussistenza dell'attività sportiva solo allorquando, nella comparazione dei contrapposti interessi in gioco, essa sia giudicata portatrice di interessi prevalenti, e quindi meritevoli di tutela, rispetto a quelli che fanno capo alla controparte.

La tesi sopra richiamata ha il pregio di insistere sulla valorizzazione del dato funzionale che informa l'attività sportiva, prescindendo da criteri di stampo meramente nominalistico, sui quali, invece, fa leva la maggior parte della dottrina per affermare la natura sportiva di una data attività.

La valorizzazione della ricerca sul piano degli interessi meritevoli di tutela che possano giustificare la qualificazione di una data attività umana come sportiva, con le conseguenze che ne discendono, ad esempio, con riguardo al regime di responsabilità applicabile per i danni cagionati a terzi (sul punto, v. approfonditamente oltre, al cap. V), appare certamente condivisibile con riguardo alle attività che non sono inquadrabili entro date discipline sportive regolamentate in seno all'ordinamento del CONI, ma non anche con riguardo a quelle regolamentate, le quali sono già riconosciute come sportive dallo stesso ordinamento giuridico dello sport istituzionalizzato.

Il riconoscimento da parte del CONI di una disciplina sportiva deve ritenersi, infatti, elemento sufficiente al fine della qualificazione come sportiva di una data attività umana, senza che occorra soffermarsi sull'accertamento della meritevolezza degli interessi in concreto.

In assenza, invece, di riconoscimento formale in seno all'ordinamento del CONI, l'operazione ermeneutica che miri a verificare il contenuto sostanziale dell'attività in questione al fine della sua possibile qualificazione come sportiva può essere validamente condotta, sempre che essa si svolga sul terreno dei principi e delle regole proprie dell'ordinamento sportivo, e non già delle regole e dei modelli di diritto comune, come sarà chiarito meglio nel prosieguo.

Si tratta, in sintesi, della stessa attività che il giudice è chiamato a compiere allorché il giudizio verta in materia di contratto, sia esso tipico, ovvero atipico.

Nel caso di un contratto tipico, l'accertamento della meritevolezza degli interessi sottesi al contratto, è, come è noto, compiuto presuntivamente, mediante la verifica della corrispondenza della causa del contratto ad una data causa tipica. Allo stesso modo, tale accertamento può essere compiuto presuntivamente per le attività sportive ufficialmente riconosciute dall'ordinamento sportivo istituzionalizzato, mediante la verifica condotta avuto riguardo alla corrispondenza del contenuto e delle modalità dell'attività praticata alla struttura del singolo sport in questione, quale risulta dall'insieme delle regole tecniche emanate dalla Federazione di riferimento.

Perciò, corrispondentemente, nel caso di contratto atipico l'accertamento giudiziale della meritevolezza si compie in via diretta mediante l'analisi della rispondenza degli interessi delle parti ai principi dell'ordinamento giuridico statale (comprensivo delle fonti autonome ed eteronome). Analogamente, nell'ipotesi di un'attività non inquadrabile in una data disciplina sportiva formalmente regolamentata, tale accertamento deve avvenire avuto riguardo alla rispondenza del contenuto e delle modalità dell'attività praticata ai caratteri dell'attività sportiva, quali la destrezza e l'abilità coniugata con la competizione, nel rispetto dei principi fondanti l'ordinamento giuridico sportivo, quale la lealtà (G. Liotta).

1.2. *Definizione di attività sportiva*

I limiti sopra evidenziati dell'approccio *case by case* alla identificazione del concetto di attività sportiva comportano l'abbandono di una simile prospettiva di analisi e, di contro, la scelta di percorrere la via diretta alla ricostruzione in positivo di una generale nozione di sport.

Nell'ambito della scienza giuridica, quei pochi che hanno posto attenzione alla definizione di sport hanno accolto orientamenti diametralmente opposti.

Da un lato, si tende a sviluppare una ricerca con metodo induttivo e, perciò, intesa a rinvenire caratteri comuni tra le diverse manifestazioni di attività cosiddette sportive sui quali fondare una nozione unitaria di sport (L. Di Nella); dall'altro, si preferisce sviluppare una ricerca con metodo deduttivo, tramite il rinvio limitato al sistema normativo positivo delle Federazioni sportive, così da ritenere che la nozione di sport vada riferita esclusivamente alle discipline che sono oggetto di **Termine estratto capitolo** (M. Sanino).

CAPITOLO II

LE FONTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

Lecture suggerite: I. MARANI TORO-A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977; L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999; C. ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva. Il CONI e la regolamentazione dello sport*, Milano, 2000; IDEM, *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, 2006; M. COCCIA-A. DE SILVESTRI-O. FORLENZA-L. FUMAGALLI-L. MUSUMARRA-L. SELLI, *Diritto dello sport*, Firenze, 2008; M. COCCIA, *Codice di diritto sportivo*, Napoli, 2008; M. COCCIA, *Codice di diritto sportivo*, Napoli, 2009; L. DI NELLA, *Manuale di Diritto dello Sport* (a cura di), Napoli, 2010; M. SANINO-F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015.

1. *Premesse*

La scelta di esaminare il diritto sportivo, inteso quale insieme degli istituti giuridici pertinenti al fenomeno dello sport, in una trattazione di stampo manualistico è coerente con la configurazione (alla quale si è più sopra accennato) di tale diritto come riferibile ad un sistema ordinamentale. Sulla base di tale configurazione, con l'espressione fonti dell'ordinamento sportivo intendiamo gli atti e i fatti prodotti all'interno dello stesso ordinamento da cui promanano norme aventi rilevanza giuridica. Restano fuori da questa nozione le fonti di produzione normativa statale che regolamentano l'ambito dello sport.

Pertanto si assume una prospettiva di osservazione tutta interna all'ordinamento sportivo e, in tale prospettiva, l'ambito della presente trattazione comprende sia le fonti nazionali, sia quelle internazionali.

Va osservato sul punto che la distinzione tra fonti nazionali e internazionali non va riferita all'ambito territoriale nel quale l'ente da cui promana la fonte esercita la sua supremazia legislativa, bensì all'ambito tipico in cui si concreta il fine dell'ordinamento sportivo, vale a dire la competizione sportiva. Con l'ulteriore specificazione che nel riferimento alla competizione, per valutarne la natura nazionale o internazionale, non assume rilevanza il luogo in cui essa si svolge, bensì

la sua valenza che è correlata alla classifica per la quale il risultato che in essa si consegue è valido.

Va precisato, inoltre, che il contenuto delle fonti nazionali deve comunque tendenzialmente conformarsi al contenuto di quelle internazionali, facenti capo al CIO, tra le quali assume particolare rilevanza la Carta olimpica, così come pure i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali devono conformarsi alle normative delle corrispondenti Federazioni sportive internazionali.

Viene richiamata in questa sede altresì la distinzione, comunemente operata con riguardo all'ordinamento statale, tra fonti di diritto pubblico e fonti di diritto privato, la quale si basa sulla natura, rispettivamente pubblicistica ovvero privatistica, dei soggetti cui è demandato il potere di dettare norme giuridiche.

Questa diversa natura incide sul piano dell'efficacia delle norme giuridiche, giacché quelle promananti da soggetti di diritto pubblico hanno efficacia generale, vale a dire nei confronti, oltre che di coloro che le hanno prodotte, anche dei terzi, mentre quelle promananti da soggetti di diritto privato hanno efficacia soltanto nei riguardi di chi le ha prodotte e di coloro che sono da essi rappresentati.

Questo richiamo risulta opportuno in riferimento alle fonti dell'ordinamento sportivo, stante la natura pubblicistica dell'ente CONI a fronte della natura privatistica delle Federazioni sportive, le quali, come appresso si dirà, rappresentano, insieme al CONI, i soggetti investiti del potere di dettare le regole vigenti nell'ordinamento sportivo nazionale istituzionalizzato. Pertanto le fonti promananti dal CONI hanno efficacia nei confronti di tutti i soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo istituzionalizzato, quale che sia la Federazione di appartenenza; le fonti prodotte dalle Federazioni sportive, invece, hanno efficacia soltanto nei confronti dei soggetti che ne fanno rispettivamente parte, in quanto affiliati o tesserati.

2. *Fonti dell'ordinamento sportivo nazionale*

2.1. *Fonti di natura pubblicistica*

Le fonti dell'ordinamento sportivo italiano, che hanno valenza pubblicistica, sono rappresentate dallo Statuto e dai regolamenti del CONI.

Lo Statuto del CONI è stato una prima volta profondamente modificato nell'anno 2004 per conformarlo alle novità introdotte dal

D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (che modifica il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242), con il quale il legislatore ha provveduto a riformare il CONI stesso e al contempo l'intero sistema sportivo istituzionalizzato. È stato una seconda volta modificato nell'anno 2008 con l'introduzione dei nuovi organi di giustizia sportiva (Alta Corte di Giustizia Sportiva e Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport). Nell'anno 2014 lo Statuto è stato ancora una volta modificato per aggiornarlo alla riforma del sistema della giustizia sportiva, con la soppressione dei precedenti organi e l'introduzione, tra gli altri, del Collegio di Garanzia dello Sport. Il testo attualmente in vigore è quello deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI il 4 maggio 2016 (con deliberazione n. 1549), il quale ripete il contenuto del testo del 2014 con la sola modifica dell'art. 2, comma 4 (in cui il termine 'xenofobia' è stato sostituito dall'espressione 'discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l'orientamento sessuale', così conformandosi alle indicazioni espresse dal CIO nella Raccomandazione n. 14 dell'Agenda olimpica 2020 e tradotte nel testo vigente del 6° Principio dell'Olimpismo, in cui l'orientamento sessuale è stato inserito tra gli altri elementi di non discriminazione; tale principio è stato ripreso nel Codice Etico del CIO (v. art. 1.4, ed. 2018).

Lo Statuto del CONI si compone di dieci titoli. Il titolo I contiene le disposizioni generali, concernenti la definizione del CONI, la individuazione delle sue funzioni e degli organi preposti allo svolgimento delle stesse. La disciplina in dettaglio di tali organi e delle altre istituzioni preposte al governo dello sport, sia a livello centrale che periferico, è contenuta nei successivi titoli II e III. I titoli dal IV all'VIII sono dedicati ai soggetti dell'ordinamento sportivo (Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive e, infine, atleti, tecnici sportivi ed ufficiali di gara). I titoli IX e X, infine, sono dedicati alla organizzazione amministrativa del CONI e disciplinano rispettivamente i procedimenti elettorali e la gestione patrimoniale e finanziaria.

Le principali fonti di produzione del CONI aventi natura regolamentare sono il Codice di comportamento sportivo, il Regolamento del Garante del Codice di comportamento sportivo, i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline sportive associate, i Principi di Giustizia Sportiva, le Circolari sulla procedura di ingresso in Italia e sulla procedura di rilascio del permesso di soggiorno in riferimento agli sportivi extracomunitari, le Norme Sportive Antidoping, il Codice della Giustizia sportiva, il

Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, il Regolamento del Collegio di Garanzia per procedimenti arbitrari in materia di licenze UEFA, il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura generale dello sport, il Regolamento iscrizione Campionati professionistici *ex art. 54* del Codice della Giustizia Sportiva, il Modello di Convenzione tra FSN/DSA - EPS, il Regolamento per l'assegnazione delle Onorificenze Sportive.

Tra le fonti sopra indicate occorre in questa sede soffermarsi ad analizzare, seppur per cenni, le prime tre.

Il Codice di comportamento sportivo detta i doveri fondamentali che tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo devono rispettare. Essi consistono, *in primis*, nel dovere di lealtà e in quello di osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell'ordinamento sportivo e di rispetto del vincolo di giustizia sportiva. Gli altri doveri, declinati in negativo in forma di divieti, consistono nel non compiere i seguenti atti: atti diretti all'alterazione dei risultati sportivi, atti in contrasto con la normativa antidoping, atti che in qualunque modo incitino alla violenza o ne costituiscano apologia, atti discriminatori (in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche); e ancora il dovere di astenersi da giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di soggetti operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il dovere di riservatezza circa le informazioni attinenti a procedimenti in corso, il dovere di imparzialità, che si specifica nei divieti di disparità di trattamento e di accettazione di denaro o altre regalie, offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo e il dovere di prevenzione dei conflitti di interessi, che si specifica nel divieto di compiere, nello svolgimento delle proprie funzioni in ambito sportivo, atti nell'interesse personale, e nel divieto di effettuare, direttamente o per interposta persona, scommesse aventi ad oggetto i risultati di competizioni alle quali si partecipi o si abbia diretto interesse. Il Codice di comportamento sportivo prevede, infine, che, al fine di tutelare l'onorabilità degli organismi sportivi, siano immediatamente sospesi dalla carica i componenti del CONI, delle Federazioni sportive, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle società ad esse affiliate che siano stati condannati, ancorché con sentenza non passata in giudicato per i delitti specificamente ivi elencati, ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. A tal fine, sui tesserati e gli affiliati grava uno specifico

Termine estratto capitolo si sostanzia nell'obbligo di

CAPITOLO III

I SOGGETTI

Lecture suggerite: L. VESPIGNANI, *Il rapporto fra il giocatore e la società sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1960, 321; R. TOSETTO-F. MANISCALCHI, *Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazioni calcistiche e calciatori*, in *Foro Padano*, 1961, III, 70; S. GRASSELLI, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Giurisprudenza italiana*, 1974, 151; I. MARANI TORO-A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977; C. PASQUALIN, *Il vincolo sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1980, 290; M. PERSIANI, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982, 567; A. FINOCCHIARO-M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, Milano, 1984; G. GIUGNI, *La qualificazione di atleta professionista*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1986, 166; M.T. CIRENEI, *Società sportive*, in *Novissimo Digesto italiano, Appendice*, Torino, 1987, 389; F. PAGLIARA, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1990, 11; V. PATTI, *Insegnamento dello sport e responsabilità civile*, in *Resp. civ. e prev.*, 1992, p. 514 ss.; G. VIDIRI, *Il fallimento nelle associazioni (non riconosciute, in partecipazione, temporanee di imprese) e nelle società senza scopo di lucro (società sportive)*, in *Giustizia civile*, 1995, 3; H. EGE, *Mobbing. Che cos'è il terrore psicologico sul posto di lavoro*, Bologna, 1996; A. JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 1995; G. VIDIRI, *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, 3; N. FORTE, *I bilanci delle società sportive dopo la sentenza Bosman*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, 183; F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, 371; G. MARTINELLI-M. ROGOLINO, *Il minore nello sport: problemi di rappresentanza e amministrazione*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, 691; P. MORO, *Questioni di diritto sportivo. Casi controversi dell'attività dei dilettanti*, Pordenone, 1999; M. COCCIA, *Il controllo di più società sportive tra conflitto di interessi e diritto antitrust*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000, 23; F. COSSU, *L'evoluzione normativa delle società sportive*, in *Rivista del notariato*, 2000, 1361; N. BRICOLA, *Sulla fallibilità delle società sportive*, in *Giur. comm.*, 2001, 1, 135; P. MORO, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002; P. MORO-A. DE SILVESTRI-E. CROCETTI BERNARDI-P. LOMBARDI, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002; G. VIDIRI, *Organizzazione dell'attività agonistica, autonomia dell'ordinamento sportivo e d.l. n. 220 del 2003*, in *Giustizia civile*, 2003, 11, 509; V. MASTROIACOVO, *La mancanza dello scopo di lucro nelle società di capitali: lo strano caso del regime fiscale delle società che svolgono attività sportiva dilettantistica*, in *Rivista di diritto tributario*, 2004, 787; C.M. BIANCA, *La famiglia*, Milano,

2005; A. DE SILVESTRI, *Il tesseramento tra potestà genitoriale e diritti del minore (nota a Deferimento della Commissione tesseramenti FIGC Veneto e Decisione della Corte Federale in data 12.7.2004)*, in *Giustizia italiana.it*, 2005, 1°, II, 80; P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, vol. 1, n. 1, 2005, 8; T. AULETTA, *Il diritto di famiglia*, Torino, 2006; F. CAPOROSI GUARNA-A. RIPARATA, *Società e associazioni sportive dilettantistiche*, Milano, 2005; F. MONCALVO, *Sulla responsabilità civile degli insegnanti di educazione fisica e degli istruttori sportivi*, in *Resp. civ. e prev.*, 2006, 1839; G. FARDELLO, *Associazioni sportive*, Milano, 2007; M. COCCIA-A. DE SILVESTRI-O. FORLENZA-L. FUMAGALLI-L. MUSUMARRA-L. SELLI, *Diritto dello sport*, Firenze, 2008; G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in *Lineamenti di diritto sportivo* (a cura di L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore), Milano, 2008, 171; L. SANTORO, *Il tesseramento minorile*, in *Sport, Benessere, Diritto e Società, Rivista della Facoltà di Scienze Motorie della Università di Palermo*, 2008, 2, 51; P. AMATO e M. COLUCCI (a cura di), *L'agente sportivo. Analisi giuridica e prospettive di riforma*, *Sports Law and Policy Centre*, Roma-Bruxelles, 2011; S. RIGAZIO, *Il procuratore sportivo negli U.S.A.: spunti di riflessione per il sistema sportivo nazionale*, in *Sport, Benessere, Diritto e Società, Rivista della Facoltà di Scienze Motorie della Università di Palermo*, 2012, 1, 59; G. CORRADI, *La rappresentanza del figlio minore di età negli atti negoziali e processuali*, in *Trattato di Diritto di Famiglia* (a cura di G. Bonilini), Torino, 2016; G. LIOTTA, *Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Riv. dir. sport.*, 2016, 243 ss.; L. SANTORO, *La legge 20 gennaio 2016, n. 12: un'occasione perduta*, in *Riv. dir., sport.*, 2016, 228 ss.; R. CARMINA, *Gli enti sportivi dilettantistici*, Padova, 2017; S. RIGAZIO, *Autodeterminazione del minore e attività sportiva*, Torino, 2018; C. BOTTARI, G. PARUTO, F. FRANCESCHETTI, *Elementi organizzativi e gestionali dello sport*, Bologna, 2018.

1. *Il Comitato Internazionale Olimpico (CIO)*

Costituito grazie all'impegno, al lavoro e alle risorse finanziarie del barone de Coubertin a cavallo tra i secoli XIX e XX, il Comitato Internazionale Olimpico (CIO) costituisce un'organizzazione internazionale non governativa, permanente, senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato. Esso ha sede in Svizzera e trova nella Carta olimpica la sua legge fondamentale.

Il CIO, quale ente esponenziale del Movimento olimpico, ha una competenza che travalica i confini nazionali e coinvolge molteplici soggetti, anche a livello internazionale, quali, per antonomasia, le Federazioni sportive internazionali. Non a caso la Carta olimpica, promulgata dallo stesso CIO, come sopra si è visto, oltre a regolare i compiti, le funzioni e le modalità di azione del predetto Comitato, costituisce anche la base giuridica alla quale tutti gli ordinamenti sportivi, nazionali ed internazionali, devono attenersi.

La singolarissima posizione di tale organizzazione internazionale non governativa e la profonda trasformazione da essa subita nel tempo hanno posto numerosi problemi ai giuristi che si sono occupati della sua qualificazione giuridica. Ormai si è comunque concordi nel ritenere che il CIO costituisce un'organizzazione priva di soggettività internazionale di diritto pubblico: esso difatti non può dettare regole suscettibili di applicazione immediata e diretta all'interno dei singoli ordinamenti statali, ma può soltanto emanare norme di natura meramente convenzionale; norme la cui efficacia si fonda esclusivamente sulla volontà dei destinatari di dar loro spontanea esecuzione.

Sotto il profilo funzionale rientrano tra le finalità istituzionali del CIO, tra l'altro, l'organizzazione quadriennale dei Giochi olimpici, la difesa della filosofia del dilettantismo (c.d. olimpismo), la vigilanza sul rispetto delle regole fondamentali consacrate nella Carta olimpica (fra le quali spicca il principio di lealtà sportiva), la preservazione dell'autonomia dello sport, nonché la promozione di iniziative volte a reperire le risorse finanziarie indispensabili alla valorizzazione dello sport a livello mondiale.

Per quel che attiene alla struttura organizzativa, ai sensi della Carta olimpica, sono organi del CIO, oltre alla Sessione, al Presidente ed alla Commissione Esecutiva, anche una lunga schiera di commissioni, gruppi di lavoro e fondazioni.

Segnatamente, la Sessione è l'assemblea generale dei membri del CIO. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e, all'occorrenza, anche in via straordinaria, se convocata dal Presidente o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. Come organo supremo del CIO, oltre ad essere deputata a concedere o a revocare con efficacia immediata il riconoscimento per entrare a far parte del Movimento olimpico, tale Sessione adotta, modifica ed interpreta la Carta olimpica.

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale del CIO e ne presiede tutte le attività, viene eletto dalla Sessione a scrutinio segreto per un mandato di otto anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta per un periodo di quattro anni.

Il Comitato esecutivo è l'organo direttivo del CIO ed è composto dal Presidente, da quattro Vicepresidenti e da altri dieci membri eletti dalla Sessione a scrutinio segreto. Esso ha la responsabilità dell'amministrazione del CIO e ne governa gli affari. Svolge, inoltre, tutte le attività demandategli dalla Sessione, e, in particolare, redige e presenta il bilancio, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni della Sessione e

compie quant'altro sia necessario e/o utile al fine di garantire il rispetto della Carta olimpica.

2. *Le Federazioni sportive internazionali*

Nonostante il CIO rivesta a livello internazionale da oltre un secolo, come si è già rilevato, la posizione di supremo ente esponenziale dello sport, già prima della sua costituzione l'uniformità della regolamentazione tecnica di numerose discipline sportive era assicurata da talune Federazioni sportive internazionali.

A seguito della fondazione del Comitato voluto dal barone de Coubertin, tali Federazioni, per continuare ad operare, hanno dovuto necessariamente sottostare agli indirizzi ed alle direttive dello stesso CIO; direttive in virtù delle quali, ad esempio, si è stabilito che per ogni singolo sport possa essere riconosciuta, e dunque possa legittimamente operare a livello mondiale, soltanto una Federazione internazionale.

Attualmente hanno ottenuto il suddetto riconoscimento più di sessanta Federazioni internazionali, distinte tra quelle rappresentative di discipline inserite nella lista olimpica e quelle invece semplicemente riconosciute, che rappresentano sport non ammessi alle Olimpiadi. A partire dall'edizione dell'anno 2015 della Carta olimpica è venuta meno la disposizione, contenuta nell'art. 45, che, per contemperare le opposte esigenze dell'introduzione di nuove discipline sportive e del contenimento del programma, aveva stabilito il numero massimo di ventotto sport per ogni edizione dei Giochi estivi. Oggi si prevede invece che il numero massimo, approssimativo e derogabile, degli atleti sia di 10.500, quello dei *coaches* e del personale di supporto agli atleti di 5.000 e quello degli eventi sportivi riservati ai vari sport di 310; viceversa, con riferimento ai Giochi invernali, il numero degli atleti è stato stabilito in 2.900, quello dei *coaches* e del menzionato personale di supporto in 2.000 e, infine, quello degli eventi sportivi in 100.

Le Federazioni riconosciute dal CIO, partecipando a pieno titolo a tutte le attività del Movimento olimpico, devono rispettare i suoi principi e, pertanto, devono conformare i loro statuti e i loro regolamenti, nonché la loro attività gestionale e organizzativa, alla Carta olimpica.

Pur dipendendo necessariamente dal CIO, le Federazioni internazionali sono comunque dotate di una qual certa autonomia. Esse possono, **Termine estratto capitolo** ste, tanto sulle cosiddette

CAPITOLO IV

CONTRATTUALISTICA SPORTIVA

Lecture suggerite: L. VESPIGNANI, *Il rapporto fra il giocatore e la società sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1960, 321; F. BIANCHI D'URSO, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in *Diritto del lavoro*, 1972, 396; M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981, n. 91*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982, 575; F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982, 1; D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1983, 699; A. DE SILVESTRI, *Le operazioni di sponsorizzazione ed il merchandising delle società calcistiche*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1983, 115; C. ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giustizia civile*, 1985, 2088; P. SAHNOUN, *Le sponsoring*, Parigi, 1986; V. FRANCESCHELLI, *I contratti di sponsorizzazione*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1987, 289; L. MERCURI, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice*, Torino, 1987, 511; M.V. DE GIORGI, *Sponsorizzazione e mecenatismo, vol. I: Le sponsorizzazioni*, Padova, 1988; C. VERDE, *Il contratto di sponsorizzazione*, Napoli, 1989; F. GALGANO, *Il marchio celebre, il contratto di merchandising e la sponsorizzazione*, in *Diritto civile e commerciale*, Milano, 1990, III, 1; G. CANALE, *L'interesse dello sponsor per l'attività agonistica (contratto di sponsorizzazione e apparizione di una nuova figura soggettiva nella federazione sportiva)*, in *Giurisprudenza italiana*, 1990, I, 1281; A. D'HARMANT FRANÇOIS, *Lavoro sportivo (Diritto del lavoro)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XVIII, Roma, 1990, 1; F. PAGLIARA, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1990, 11; H. LEYMAN, *Mobbing and Psychological terror at workplaces*, in *Violence and Victims*, New York, 1990, V, 2; M. BIANCA, *I contratti di sponsorizzazione*, Rimini, 1990; E. GIACOBBE, *Atipicità del contratto e sponsorizzazione*, in *Rivista di diritto civile*, 1991, 399; A. DI AMATO, *Impresa e nuovi contratti*, Napoli, 1991; V. ZENO ZENCOVICH- F. ASSUMMA, *Pubblicità e sponsorizzazione*, Padova, 1991; G. VIDIRI, *Società sportive e contratti di sponsorizzazione*, in *Giurisprudenza italiana*, 1993, IV, 423; G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giustizia civile*, 1993, 210; A. FRIGNANI-A. DESSI-M. INTROVIGNE, *Sponsorizzazione, merchandising e pubblicità*, Torino, 1993; V. AMATO, *Sponsorizzazione*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1993, 1; R. ROSSETTO-C. ELESTICI, *I contratti di pubblicità*, Milano, 1994, 201; M. CINELLI, *Sull'inquadramento a fini previdenziali del lavoro sportivo*, in *Giustizia civile*, 1995, 1385; B. INZITARI, *Sponsorizzazione*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, Trattato diretto da F. Galgano, Torino, 1995, 1957; M. DI FILIPPO, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Rivista italiana di diritto*

del lavoro, 1996, 209; H. EGE, *Mobbing. Che cos'è il terrore psicologico sul posto di lavoro*, Bologna, 1996; R. SIMONE, *Diritti televisivi, sport e siphoning effect: tutela degli spettatori o delle emittenti in chiaro?*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, 50; A. BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1997, 521; M. COCCIA-C. NIZZO, *Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, 335; B. BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contratto e impresa*, 1998, 761; R. GUIDOLIN, *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, 70; M. BIANCA, *Sponsorizzazione*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale*, Torino, 1998, 134; M. FUSI, *I contratti della pubblicità*, Torino, 1999; M. COCCIA, *Lo sport in TV e il diritto antitrust*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1999, 307; F. GALGANO, *La compravendita dei calciatori*, in *Contratto e impresa*, 2001, 1; G. VIDIRI, *Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina*, in *Giustizia civile*, 2001, 3; G. VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2002, 39; I. MAGNI, *Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell'immagine*, Padova, 2002; E. PODOGHE, « *Diritti televisivi* » e *teoria dei beni*, Padova, 2002; A. FRIGNANI-A. CALMIERI, *Gli abusi di posizione dominante delle emittenti*, in *AIDA*, 2003, 406; E. CROCETTI BERNARDI, *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione commerciale, Aggiornamento 2*, Torino, 2003, 755; R. PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano, 2003; V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Milano, 2004; M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in *Lo sport e il diritto* (a cura di M. Colucci), Napoli, 2004, 17; A. CIRANNA, *Sport: profili previdenziali e assicurativi*, in *Lo sport e il diritto* (a cura di M. Colucci), Napoli, 2004, 37; G. VIDIRI, *Sulla forma della cessione del contratto di lavoro del calciatore professionista*, in *Giustizia civile*, 2005, 498; A. CORSI, « *Pay TV* » e *calcio: risorse e assetto regolamentare*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2005, 2, 515; M. RANIERI, *Calcio e diritti televisivi: il ruolo della TV nella competizione sportiva ed economica*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2005, 2, 503; G. MARICONDA, *Le pubblicità*, Napoli, 2005; F. VALENTI, *Diritti televisivi e responsabilità dell'organizzatore: premesse per uno studio*, Palermo, 2005; A. FRIGNANI, *Diritti sportivi e concorrenza*, in *Temi di diritto sportivo* (a cura di L. Santoro), Palermo, 2006, 173; R. FILOSTO, *Contratto di sponsorizzazione e provvedimenti federali*, in *Contratto e impresa*, 2006, 1002; L. SALVADORI, *I diritti sportivi e la concorrenza*, in *Temi di diritto sportivo* (a cura di L. Santoro), Palermo, 2006, 185; E. CROCETTI BERNARDI-A. DE SILVESTRI-P. AMATO-L. MUSUMARRA-T. MARCHESE-N. FORTE, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Forlì, 2007; R. FILOSTO, *Contratto di sponsorizzazione, sanzioni sportive e responsabilità contrattuale*, in *Danno e responsabilità*, 2007, 817; M. FUSI, *I contratti nuovi. Pubblicità commerciale. Tecnica, modelli, tipi contrattuali*, Torino, 2007; L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in *Lineamenti di diritto sportivo* (a cura di L. Cantamessa, G.M. Riccio, G. Sciancalepore), Milano, 2008; L. CANTAMESSA, *La cessione di contratto dei calciatori professionisti*, in *Lineamenti di diritto sportivo* (a cura di L. Cantamessa, G.M. Riccio, G. Sciancalepore), Milano, 2008, 227; S. MAZZAMUTO, *Mobbing e Diritto Sportivo*, in *Europa e Diritto Privato*, 2008, 563; R. MASTROIANNI, *La direttiva sui servizi di media audiovisivi e la sua attuazione nell'ordinamento italiano*, 2ª ed., Torino, 2011; L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, 2009; A. FRIGNANI-W. CARRARO-G. D'AMICO, *La comunicazione pubblici-*

taria d'impresa. Manuale giuridico teorico e pratico, Milano, 2009; C. VERDE-G. TRAPANI-G. CAPALDO-N. ATLANTE-G. MARICONDA, *Le Pubblicità*, Napoli, 2009; G. AGRIFOGLIO, *Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto di lavoro sportivo punto d'incontro tra ordinamenti*, in *Europa e Diritto Privato*, 2011, 1, 257; F.M. CARINI, *La libertà di circolazione degli sportivi extra-comunitari e la tutela dei vivai giovanili*, in *Europa e Diritto Privato*, 2011, 1, 287; M. FUSI, *I contratti della pubblicità*, Torino, 2011; M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012; L. SANTORO, *Diritti televisivi e disciplina antitrust*, in *Sport, Benessere, Diritto e Società, Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli studi di Palermo*, 4, 31; G. BRUNO, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, 2012; S. BASTIANON, *Sport, Antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2012, 3, 485; E. MORELLI, *I diritti audiovisivi sportivi. Manuale giuridico, pratico e teorico, sui diritti di trasmissione degli eventi sportivi a seguito della riforma Melandri*, Milano, 2012; A.C. NAZZARO, *Diritto all'immagine e logiche di mercato. Profili di diritto sportivo*, Napoli, 2012; A. M. GAMBINO, *I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione* (a cura di A.M. Gambino), Torino, 2012; A.G. CIANCI, *Comunicazione pubblicitaria e contratti del consumatore. Dal motivo allo status relazionale*, Milano, 2013; L. SANTORO, *I diritti audiovisivi tra sport e mercato*, Milano, 2014; T. MAUCERI, *Sponsorizzazione e attività sportiva*, Torino, 2015.

1. *Il contratto di lavoro sportivo*

1.1. *L'evoluzione storica della disciplina giuridica del lavoro sportivo*

Il rapporto di lavoro in ambito sportivo ha rappresentato per lungo tempo terreno di vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla sua qualificazione giuridica.

La problematica relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro, da cui consegue l'applicazione della normativa codicistica in materia di lavoro autonomo, ovvero della normativa codicistica e di quella di legislazione speciale in materia di lavoro subordinato, riveste una importanza determinante nella materia del diritto del lavoro, in ragione del fatto che il lavoro autonomo e quello subordinato differiscono tra loro profondamente perché ispirati ad esigenze di tutela diverse. Mentre, infatti, il rapporto di lavoro subordinato è fondato sul principio di salvaguardia piena della persona del lavoratore, considerata la parte debole del rapporto e bisognosa di continua ed omnicomprensiva assistenza del legislatore, il rapporto di lavoro autonomo è fondato, invece, sul principio di parità contrattuale, così come si evince dalla disciplina prevista dagli artt. 2222 e ss. c.c. nell'ambito del contratto d'opera, con riguardo, in particolare, alla esecuzione dell'opera, al

corrispettivo della prestazione di lavoro, ai casi di difformità e vizi dell'opera, di recesso unilaterale del contratto e di impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera.

Nello specifico, la qualificazione del lavoro sportivo come rapporto di lavoro subordinato risulterebbe giustificata dal rilievo dei tratti salienti della subordinazione, risultanti dall'art. 2094 c.c., e cioè l'eterodirezione dell'atleta-lavoratore, la professionalità della prestazione e l'obbligo di collaborazione in vista del perseguimento degli obiettivi sociali. Al contrario, la qualificazione del lavoro sportivo come rapporto di lavoro autonomo si fonderebbe sulla considerazione degli scopi differenti cui tendono l'attività dell'atleta e quella della società per la quale l'atleta stesso svolge la sua prestazione sportiva.

Gli elementi della eterodirezione nello svolgimento dell'attività lavorativa dell'atleta, della professionalità della prestazione e dell'obbligo di collaborazione per il perseguimento degli obiettivi sociali, di cui si è detto, sono stati d'altra parte posti in risalto anche dai sostenitori della tesi contraria alla qualificazione del lavoro sportivo come lavoro subordinato, per affermare una terza soluzione interpretativa nel senso della riconduzione della prestazione di lavoro sportivo entro lo schema della parasubordinazione, la quale, rispetto allo schema del rapporto di lavoro autonomo, si caratterizza per una spiccata attenuazione dell'autonomia operativa del lavoratore. Su quest'ultimo, infatti, grava l'obbligo di coordinare la propria attività con quella del committente, ovvero di armonizzare dal punto di vista funzionale la propria prestazione alle esigenze dell'organizzazione aziendale ed agli obiettivi del committente, il quale, seppur entro certi limiti, può ingerirsi nell'attività del prestatore di lavoro.

In considerazione, d'altra parte, della eterogeneità delle discipline sportive e delle tipologie di lavoro che si svolgono nell'ambito di tali discipline, la problematica della qualificazione del rapporto di lavoro sportivo è stata analizzata oltre i confini rappresentati dagli schemi lavoristici dell'autonomia e della subordinazione. In questa diversa prospettiva, si è suggerito in dottrina l'inquadramento del lavoro sportivo entro lo schema del rapporto di natura associativa, la cui causa consisterebbe nello svolgimento di un'attività a scopo ludico, ovvero entro lo schema di un contratto di lavoro innominato, non ascrivibile né al lavoro autonomo né a quello subordinato, e che, come tale, sarebbe espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento

Termine estratto capitolo

CAPITOLO V
LA RESPONSABILITÀ CIVILE
NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE

Lecture suggerite: E. BONASI BENUCCI, *Il rischio sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1955, 422; G. STIPO, *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1961, 21; E. BONVICINI, *La responsabilità civile*, I, Milano, 1971; M. BASILE, *L'intervento dei giudici nelle associazioni*, Milano, 1975; F. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984; G. ALPA, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1984, 472; G. ZUDDAS, *Il concetto di attività pericolosa e l'equitazione*, in *Foro Padano*, 1990, 346; G. DE MARZO, *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1992, 26; IDEM, *Nota ad App. Genova, 4 settembre 1991*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1992, 82; R. FRAU, *La r.c. sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. Cendon, Torino, 1998; A. SCIALOJA, voce *Responsabilità sportiva*, in *Digesto disc. priv.*, sez. civ., XVII, Torino, 1998, 410; G. LIOTTA, *La responsabilità civile dell'organizzatore sportivo: ordinamento statale e regole tecniche internazionali*, in *Europa e dir. priv.*, 1999, 4; B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002; IDEM, G. CAPILLI, *La responsabilità derivante dall'esercizio di attività sportiva agonistica*, in M. BESSONE, *Casi e questioni di diritto privato. XX-La responsabilità nello sport*, a cura di G. Capilli e P.M. Putti, Milano, 2002; M. BONA-A. CASTELNUOVO-P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, in *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, a cura di P.G. Monateri, Milano, 2002; G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Napoli, 2005; R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Profili generali*, in *Resp. civ. e previdenza*, 2006, 2; L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, Milano, 2008; R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile. Tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Padova, 2009; G. AGRIFOGLIO, *Le responsabilità del medico sportivo*, Torino, 2010; R. FRAU, *La responsabilità civile per lesioni volontarie nella pallacanestro*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, 6, 1306; L. STANGHELLINI, *La risarcibilità del danno provocato da sanzioni disciplinari e arbitrali*, Napoli, 2012; M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013; F. VALENTI, *Lealtà sportiva. Etica e diritto*, in *European Journal of Sport Studies*, 2014, 2, p. 1 ss.; F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015; G. LIOTTA, *Lealtà sportiva e giudizio disciplinare*, in *Liber Amicorum Pietro Rescigno, vol. II*, Napoli, 2018, p. 1129 ss.; U. IZZO, *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, Torino, 2015; M. PITTALIS, *Fatti lesivi e attività sportiva*, Padova, 2016.

1. *Natura giuridica e portata della responsabilità civile sportiva*

L'espressione "responsabilità civile sportiva" si riferisce alle ipotesi in cui una fattispecie dannosa, ascrivibile al paradigma disegnato dagli artt. 2043 ss. c.c., si verifichi nell'esercizio di uno sport.

Invero, la pratica sportiva è di regola caratterizzata dall'incidenza di specifici e significativi fattori di rischio e costituisce, pertanto, una fonte qualificata di eventi pregiudizievoli.

Ciò dipende soprattutto dalla necessità degli agonisti di compiere gesti fisici (cosiddetti tecnici) anche estremi, dalla ricorrenza di scontri, talora violenti, fra gli stessi, nonché dalla utilizzazione di oggetti e/o macchinari idonei ad arrecare danni.

La natura della responsabilità civile sportiva per lesioni all'integrità fisica è oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale che, prendendo le mosse dall'analisi dei complessi rapporti tra ordinamento giuridico sportivo ed ordinamento giuridico statale, si incentra, in particolare, sulla possibilità di sussumerla all'interno di un autonomo istituto giuridico.

E così ci si chiede principalmente se siamo al cospetto di una peculiare fattispecie di responsabilità che si conforma ai principi propri dello sport, tra i quali assume, come si è già precisato, rilievo preminente quello di lealtà sportiva, ovvero dell'ordinaria fattispecie di responsabilità per fatto illecito. La prima opinione, sia detto per inciso, conduce ad un innalzamento della soglia di responsabilità, che può mettere capo ad un incremento della pratica delle attività sportive; la seconda opinione, al contrario, è idonea a produrre una sorta di ingessatura delle medesime attività sportive.

Ad ogni modo, il tema, che costituisce una delle più stimolanti singolarità del diritto sportivo, è strettamente connesso a quello della rilevanza delle regole tecniche federali; regole che, in certe circostanze, autorizzano comportamenti abitualmente non consentiti dai precetti di codice.

In verità, nella costruzione del giudizio sull'illecito, la giurisprudenza talora ha ritenuto sufficiente accertare la sola osservanza delle norme tecniche (v., specialmente, App. Milano, 30 aprile 1948; Trib. Milano, 10 ottobre 1958; Trib. Napoli, 29 gennaio 1996) e talaltra è risalita ad una più estesa valutazione concernente non soltanto il menzionato accertamento, ma anche la verifica del rispetto del generale principio del *neminem laedere* (in giurisprudenza, v., tra le altre, Cass., 16 gennaio 1985, n. 97; Trib. Napoli, 21 maggio 1986).

Le due contrastanti opzioni ricostruttive sono, tuttavia, inficcate da un errore di fondo, che mina alla base la stessa credibilità dei risultati raggiunti. Tale errore consiste nello stesso modo in cui viene condotto l'approccio e l'analisi delle norme tecniche federali e, conseguentemente, viene valutato l'oggetto di indagine.

Intendiamo sottolineare che queste norme, nel contesto della responsabilità sportiva, vengono esaminate in maniera del tutto indistinta. In altri termini non si presta attenzione o, comunque, soverchia attenzione alla circostanza che esse sono destinate, per così dire fisiologicamente, a spiegare la loro efficacia all'interno di un vero e proprio ordinamento giuridico — peraltro distinto da quello statale ma pur sempre vigente e vincolante — e che, pertanto, riflettono per intero la complessità e la poliedricità dell'ordinamento nel quale operano. Ogni singola regola federale è portatrice di una sua specifica *ratio* che la individua e la contraddistingue e conseguentemente costituisce, nella sua specifica individualità, autonomo oggetto di studio.

Ed invero, sotto un profilo generale, la dottrina ha già distinto le regole tecniche in: *a)* regole tecniche di gioco e di gara, le quali disciplinano lo svolgimento della competizione con specifico riguardo alla corretta esecuzione dell'azione di gioco da parte del praticante o, più in generale, alla leale condotta del gioco nel suo insieme; *b)* regole tecniche di organizzazione, che regolano viceversa il rapporto associativo tra i soggetti dell'ordinamento sportivo, nonché il funzionamento delle istituzioni e degli organi preposti alle diverse discipline sportive.

Sotto lo specifico profilo della responsabilità sportiva, poi, è necessario distinguere le regole tecniche in relazione alla funzione da loro rispettivamente svolta.

Così facendo è agevole rilevare che, secondo una prima accezione, l'espressione norme tecniche abbraccia un campo molto più ampio di quello strettamente sportivo. Con essa si suole alludere a quelle regole e a quei metodi che è necessario conoscere ed osservare per riuscire a conseguire il risultato utile perseguito nell'esercizio non solo di uno sport, ma anche di una scienza, di un'arte, e così via.

In concreto, siamo in presenza di comportamenti che non vengono né vietati, né imposti dall'ordinamento sportivo, ma che, comunque, chi vuole addestrarsi nella pratica sportiva ha interesse ad osservare e a perfezionare costantemente. Con specifico riferimento al mondo dello sport può così parlarsi, ad esempio, di “regole sul governo di un'imbarcazione a vela” (Cass., 23 aprile 1976, n. 1454), di tecniche del

nuoto, di tecniche di guida nel motociclismo, o di tecniche di schiacciata nella pallavolo.

Orbene, la norma che svolga soltanto questa funzione, sia detto per inciso, non avrebbe nulla di specifico o di diverso, come si è già precisato, rispetto alle analoghe norme che caratterizzano il mondo dell'arte o della scienza, sicché non sarebbe in ogni caso idonea ad individuare il *proprium* del fenomeno sportivo.

In una diversa e distinta accezione, viceversa, si parla di norme tecniche con riferimento a tutte quelle regole che svolgono la funzione di garantire la parità di trattamento tra coloro che partecipano o intendono partecipare ad una competizione sportiva e di assicurare, come si è già accennato, la comparabilità tra i risultati ottenuti dai singoli gareggianti.

Non ci vuol molto a rendersi conto che in questo secondo significato la regola acquista concreta operatività nell'ambito della pratica agonistica dello sport. Sotto questo aspetto essa, pertanto, costituisce un indispensabile parametro di riferimento che abbraccia tutte le ipotesi di agonismo (occasionale, di agonismo a programma limitato e di agonismo a programma illimitato).

Si parla ancora di norme tecniche, ed è proprio ciò che preme sottolineare, sotto un ulteriore ed essenziale profilo funzionale.

In quest'ultima accezione, l'accento si sposta sulla necessità di valutare le menzionate norme in relazione al ruolo di sicurezza e di salvaguardia dell'incolumità fisica concretamente svolto (c.d. *safety rules*). Risulta, poi, estremamente agevole richiamare regole tecniche dettate proprio al fine di prevenire specifici e determinati eventi dannosi che potrebbero colpire non soltanto gli stessi gareggianti, ma anche il pubblico, o ancora altri soggetti che si trovano all'interno del recinto dello stadio. Si pensi, ad esempio, alle caratteristiche della zona di caduta nel salto in lungo, ovvero a quelle della gabbia per il lancio del martello, o, infine, a quelle della maschera utilizzata dai gareggianti negli incontri di scherma. Si pensi ancora alla regola 12 del "Regolamento del Giuoco del Calcio" della FIGC, intitolata "falli e scorrettezze" che, tra l'altro, commina l'espulsione dal recinto di gioco del calciatore che si rende colpevole di condotta violenta; o ancora all'art. 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della stessa Federazione in tema di prevenzione di fatti violenti, secondo cui le società sono, tra l'altro, responsabili per l'introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di "materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti con **Termine estratto capitolo** li disegni, scritte, simboli,

CAPITOLO VI
IL DOPING

Lecture suggerite: G. VASSALLI, *La frode sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1963, 13; A. ALBANESI, *Tutela sanitaria delle attività sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1971, 385; A. VIGORITA, *Il doping degli atleti nel diritto ordinario ed in quello sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1971, 273; I. MILITERNI, *Quale record: sportivo o farmacologico?*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1985, 585; A. MARTONE, *Il doping nell'ordinamento sportivo*, in *Corriere giuridico*, 1990, 1209; G. VIDIRI, *Il doping tra normativa sportiva ed ordinamento statale*, in *Foro italiano*, 1991, III, 225; G. VIDIRI, *Il caso Maradona: la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto*, in *Foro italiano*, 1991, III, 337; V. LENOCI, *Profili penalistici del doping sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1992, 126; G. VIDIRI, *Frode sportiva e repressione del giuoco e delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989, n. 401)*, in *Giustizia penale*, 1992, II, 648; A. MEYER, *Sport in diritto penale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, XIII, Torino, 1997, 579; A. TRAVERSI, *Diritto penale dello sport*, Milano, 2001; A.G. TANZI, *Doping: il sistema della punibilità*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2001, 183; A. VALLINO, *Analisi della l. 14 dicembre 2000, n. 376*, in *Legislazione penale*, 2001, 643; G. MARRA, *Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici*, in *Cassazione penale*, 2001, 2851; G. LAGEARD, *Sport e diritto penale: il legislatore introduce il reato di doping*, in *Diritto penale e proc.*, 2001, 432; AA.VV., *Profili attuali di diritto sportivo e nuova legge antidoping. Atti del Convegno organizzato da Avvocatura Indipendente con il contributo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (Firenze, 4 maggio 2001)*, (a cura di G. Gambogi), Milano, 2002; C. CALMIERE-M. POLITI-M. PIOMBO-M. CANALE, *La dimensione medico-giuridica del fenomeno doping*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2002, 333; G. LAGEARD, *Doping: non è reato somministrare sostanze anabolizzanti senza fine di alterare la prestazione agonistica*, in *Diritto penale e proc.*, 2002, 1004; R. GUARINIELLO, *La legge sul doping tra Corte di Cassazione e Ministero della Salute*, in *Foro italiano*, 2002, II, 281; M. STRUMIA, *Doping nel diritto penale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Aggiornamento 2, Torino, 2004, 195; AA.VV., *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: doping e problematiche giuridiche* (a cura di C. Bottai), Santarcangelo di Romagna, 2004, 25; G. ARIOLLI-V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, 2005; M. COCCIA, *La tutela internazionale della salute degli atleti e della lealtà sportiva: la lotta al doping*, in *Diritto internazionale dello sport* (a cura di E. Greppi, M. Vellano), Torino, 2005, 167; R. GRILLO, *Sport e diritto penale*, in *Temi di diritto sportivo* (a cura di L. Santoro), Palermo, 2006, 25; S. BONINI, *Doping e diritto penale*, Padova, 2006; A.G. PARISI, *Doping, diritto alla vita e diritto all'integrità fisica*, in *Lineamenti di diritto sportivo* (a cura di L. Cantamessa, G.M.

Riccio, G. Sciancalepore), Milano, 2008, 447; R. CARMINA, *I rapporti tra il reato di ricettazione e il reato di commercio illecito di sostanze dopanti: la tendenza all'eccesso sanzionatorio*, in *Sport, Benessere, Diritto e Società, Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli studi di Palermo*, 2012, 3-4, 143; A. BUSACCA, M. CENTORRINO, P. MORELLO, *Declinazione del fenomeno doping*, Messina, 2009; M. VIRET, *Evidence in Anti-Doping at the Intersection of Science and Law*, in *ASSER International Sports Law Series*, 2015; G. AGRIFOGLIO, *Il gioco e la scommessa tra ordinamento sportivo e pubblici poteri*, Napoli, 2016; L. FIORMONTE, *Doping e processo antidoping. Profili sostanziali e processuali, strategia difensiva*, Maggioli editore, 2017.

1. *Origini e sviluppi del fenomeno*

Il fenomeno del doping ha avuto origine, nel panorama europeo, a partire dagli anni '60 nei paesi dell'Est, ove veniva praticato in maniera sistematica nei confronti degli atleti partecipanti alle Olimpiadi, per poi diffondersi nel resto dell'Europa, non soltanto nell'ambito dello sport professionistico, ma anche di quello dilettantistico e addirittura dello sport amatoriale, toccando livelli di allarme sociale di estrema gravità.

A fronte del dilagare del fenomeno del doping si avviò, quindi, sia da parte dei singoli Stati membri che dell'Unione Europea, una battaglia diretta a sconfiggere quella che, non a torto, viene considerata una piaga del sistema sportivo.

La prima iniziativa assunta a livello europeo è stata la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in data 24 settembre 1966, con la quale si invitavano i governi dei singoli Stati membri ad assumere "le iniziative opportune a diffondere il valore della educazione fisica e dello sport", cui l'anno successivo è seguita la Risoluzione 29 giugno 1967 nella quale veniva espressamente operato il riferimento al fenomeno del doping.

Circa un decennio più tardi, si ha la promulgazione della Carta Europea dello sport per tutti, ove viene espresso l'invito nei confronti degli Stati membri ad adottare tutte le misure idonee "per salvaguardare lo sport e gli sportivi da ogni sfruttamento a fini politici, commerciali o finanziari e da pratiche avvilenti e abusive come l'uso di droghe".

Particolarmente importante è stato il lavoro svolto dalla Commissione europea che ha formulato un piano di sostegno comunitario alla lotta contro il doping nello sport, le cui linee di intervento principali sono espresse nella Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Comitato

delle regioni (Com. 99/643). Tali linee di intervento mirano ai seguenti obiettivi: ottenere il punto di vista degli esperti sulla portata etica, giuridica e scientifica del fenomeno del doping, tramite il coinvolgimento del Gruppo europeo di etica (GEE), contribuire alla preparazione della Conferenza mondiale contro il doping e lavorare con il Movimento olimpico al fine di istituire l'Agenzia mondiale antidoping e, infine, mobilitare gli strumenti comunitari nella direzione di completamento delle azioni già svolte dagli Stati membri, alla luce, fra l'altro, della crescente mobilità che caratterizza lo sport europeo.

La Commissione, nella valorizzazione del piano etico che deve accompagnare la lotta al doping, ha espresso tre principi cui l'azione comunitaria deve ispirarsi e cioè: *a*) il diritto di tutti, anche degli sportivi come di tutte le altre categorie di cittadini, alla sicurezza e alla salute; *b*) il principio d'integrità e di trasparenza in nome del quale deve essere garantita la regolarità delle competizioni sportive e deve essere preservata l'immagine dello sport in generale; *c*) l'attenzione particolare che deve essere rivolta alle persone più vulnerabili e, in particolare, ai bambini, che possono essere molto interessati dallo sport di alto livello.

Sulla base di tali principi etici, il Gruppo europeo di etica (GEE) ha predisposto una serie di azioni e precisamente: 1) l'attuazione di un sistema efficace di controllo della salute degli sportivi attraverso segnatamente l'istituzione di un servizio specializzato di aiuto sanitario, psicologico e di informazione per gli sportivi; 2) l'adozione di una direttiva sulla protezione dei giovani sportivi e, in specie, di quelli che aspirano a divenire professionisti; 3) l'adozione di disposizioni specifiche riguardanti la protezione degli sportivi, quali lavoratori esposti a rischi particolari; 4) l'incoraggiamento della ricerca epidemiologica sulla salute degli sportivi; 5) l'organizzazione di conferenze sul tema del doping e della salute degli sportivi in collaborazione con il movimento sportivo; 6) la sensibilizzazione dei responsabili dell'istruzione per quanto riguarda la problematica dell'etica sportiva; 7) una maggiore cooperazione giudiziaria e di polizia; 8) l'inserimento nei contratti degli sportivi di menzioni relative al doping e al suo divieto; 9) l'adozione di una dichiarazione comune equivalente ad un codice di buona condotta nel settore dello sport, al termine di una conferenza europea sul doping.

Dopo una serie di altri interventi a carattere non vincolante, si è giunti all'emanazione della Convenzione di Strasburgo contro il doping, sottoscritta dal Consiglio d'Europa in data 16 novembre 1989, ed

entrata in vigore, ai sensi dell'art. 15 della stessa Convenzione, a seguito della ratifica dei primi quattro Stati membri.

L'Italia ha provveduto a ratificare la Convenzione contro il doping con la L. 29 novembre 1995, n. 522, entrata in vigore il 10 dicembre dello stesso anno.

La Convenzione detta, all'art. 2, la definizione di doping intendendo come tale "la somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi di classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping" (elencati in apposite liste approvate da un gruppo di vigilanza, istituito dalla stessa Convenzione). I metodi proibiti vengono suddivisi in tre tipologie: 1) quelli diretti ad aumentare il trasporto di ossigeno, comprendenti il doping ematico e l'uso di prodotti che aumentano l'assorbimento, il trasporto o il rilascio di ossigeno; 2), la manipolazione farmacologica, chimica e fisica; 3) il doping genetico.

La Convenzione stabilisce anche chi debba essere definito sportivo ai fini dell'applicazione della normativa antidoping e, in proposito, è detto all'art. 2, lett. c, che "per sportivi si intendono le persone di entrambi i sessi che partecipano abitualmente ad attività sportive organizzate". Resta, dunque, al di fuori dell'ambito di applicazione della Convenzione l'uso o la somministrazione di sostanze o metodi dopanti da parte di chi pratica attività sportive saltuariamente, ovvero senza far parte di alcuna associazione sportiva o altra organizzazione stabilmente operante in ambito sportivo.

Con riguardo, in particolare, ai controlli antidoping, il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, sottoscritto a Varsavia il 12 settembre 2002, ha stabilito il reciproco riconoscimento della competenza delle organizzazioni antidoping operanti a livello nazionale ad effettuare, sul proprio territorio nazionale, i controlli antidoping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione.

Un significativo passo in avanti nella lotta contro il doping si è compiuto nel 1999 con l'istituzione, su iniziativa del CIO, dell'Agenzia Mondiale Antidoping (AMA, ovvero WADA secondo la denominazione inglese 'World Anti Doping Agency') con lo scopo di promuovere e coordinare la lotta contro il doping a livello internazionale. La sua composizione è eterogenea, giacché prevede, fra l'altro, rappresentanti del Movimento olimpico, di organismi pubblici, di organizzazioni intergovernative e del settore privato.

Per coordinare le informazioni relative ai controlli antidoping a livello internazionale è stata istituita un'apposita banca dati (*Antidoping Administration* Termine estratto capitolo — Adams), il cui utilizzo

CAPITOLO VII

LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Lecture suggerite: F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitrato sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, 20; A. VIGORITA, *Validità della giustizia sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1970, 3; F. LUISO, *La giustizia sportiva*, 1975; C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1987, 237; A. MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, 1; M. SANINO, *L'arbitrato sportivo in Italia*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, 352; C. COCCIA, *Il caso Catania*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, 247; G. VIDIRI, *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e sportivo*, in *Foro It.*, 1994, IV, 511; E. D'ALESSIO, *La giustizia statale e la giustizia sportiva* in D. MASTRANGELO (a cura di), *Aspetti giuspubblicistici dello sport*, Bari, 1994, 89; G. VIDIRI, *Il caso Catania, ovvero lo sport nei meandri della giustizia*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, 737; R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997; M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi metodi di risoluzione*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, 605; E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale: un rapporto ancora controverso*, in *Riv. amm.*, R. I., 2001, II, 593; G. DE MARZO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali*, in *Corr. giur.*, 2003, 1265; A. BONOMI, *Giustizia sportiva e giustizia statale. Qualche riflessione sulla legittimità costituzionale della legge 17 ottobre 2003, n. 280*, in *Riv. dir. cost.*, 2004, 171; P. MORO-A. DE SILVESTRI-E. CROCETTI BERNARDI-E. LUBRANO, *La giustizia sportiva: analisi critica alla legge 17 ottobre 2003, n. 280*, Trento, 2004; G. PELOSI, *L'arbitrato tra società e sportivi professionisti nell'ambito della FIGC*, in M. COLUCCI (a cura di), *Lo sport ed il diritto*, Napoli, 2004, 235; P. D'ONOFRIO, *Sport e giustizia*, Maggioli, Rimini, 2004; F. GOISIS, *Le funzioni della giustizia delle federazioni sportive e della Camera arbitrale del CONI nelle controversie che la legge n. 280/2003 affida al Giudice Amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 2005, 997; A. ROMANO TASSONE, *Tra arbitrato amministrato e amministrazione arbitrale: il caso della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, 289; C. BELFIORE, *La giustizia sportiva tra autonomia e diritto pubblico*, in *Giur. merito*, 2005, 2449; C. ALVISI, *Le clausole di cittadinanza e le regole sportive prima e dopo la riforma del sistema della giustizia sportiva*, in IDEM (a cura di), *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, 2006, 13; G. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Torino, 2007; F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Milano, 2007; F. BLANDO, *La giustizia sportiva. Una introduzione*, in *Sport, Benessere, Diritto e Società, Rivista della Facoltà di Scienze Motorie della Università di Palermo*, 2008, 88; L. CANTAMESSA, *Il sistema arbitrale*

della FIGC, in L. CANTAMESSA-G.M. RICCIO-G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, 99; A. CASCELLA, *Ordinamento sportivo e mezzi di risoluzione delle controversie tra calciatori, agenti e società*, in L. CANTAMESSA-G.M. RICCIO-G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, 129; L. SANTORO, *La qualificazione dell'arbitrato sportivo*, in *Sport, Benessere, Diritto e Società, Rivista della Facoltà di Scienze Motorie della Università di Palermo*, 2009, 4, 31; R. STINCARDINI, *Tribunale arbitrale dello sport. Analisi della riforma 2010 del Codice*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. VI, Fasc. 1, 2010, 75; G. LIOTTA, *Tutela della persona, rimedi alternativi e giustizia sportiva*, in *Sport, Benessere, Diritto e Società, Rivista della Facoltà di Scienze Motorie della Università di Palermo*, 2011, 4, 19; L. CASINI, *Il Tribunale dello sport*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2012, 3, 625; D. McARDLE, *Dispute Resolution in Sport: Athletes, Law and Arbitration*, London and New York, 2015; P. SANDULLI-M. SFERRAZZA, *Il giusto processo sportivo. Il sistema di giustizia sportiva della Federcalcio*, Milano, 2015; G. SCIANCALEPORE - P. STANZIONE - S. PALAZZI, *Lineamenti di giustizia sportiva*, Torino, 2015; M. SANINO, *Giustizia sportiva*, Padova, 2016; S. PAPA, *Il processo sportivo dopo il codice Coni*, Torino, 2017; L. SANTORO, *La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei suoi primi tre anni di attività*, in *Riv. dir., sport.*, 2017, 441 ss.

1. *Fondamento della giustizia sportiva*

Uno degli elementi che caratterizzano l'ordinamento giuridico sportivo è rappresentato da una più o meno accentuata autodichia, vale a dire dal potere di conoscere e risolvere nel proprio seno i contrasti attinenti all'interpretazione e all'applicazione delle regole sportive. Da qui la fondamentale importanza della predisposizione di uno specifico apparato *lato sensu* giudiziale, che si caratterizza per una spiccata celerità della durata dei processi, e la cui rilevanza è stata sottolineata dallo stesso legislatore statale. L'art. 1, comma 14, del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, infatti, ha stabilito che la Giunta Nazionale del CONI debba individuare i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva alla luce del principio secondo cui, per la risoluzione delle controversie attinenti allo svolgimento dell'attività sportiva, gli affiliati e i tesserati sono obbligati a rivolgersi agli organi di giustizia federale.

La sussistenza del potere di autodichia, e conseguentemente la presenza di un complesso sistema processuale sportivo, deve tuttavia fare necessariamente i conti con il riconoscimento, sancito dall'art. 2 Cost., dei diritti dei singoli e delle minoranze all'interno delle formazioni sociali e, segnatamente, con la previsione del diritto, anch'esso costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi innanzi ai giudici dello

Stato. Sotto questo aspetto è la stessa possibilità del controllo giudiziario sui provvedimenti adottati (si pensi, ad esempio, alla sospensione, alla radiazione, all'espulsione, e così via) a dover essere valutata secondo i parametri costituzionali.

Un simile stato di cose ha suscitato un vivace dibattito tra quanti, ponendo in risalto la libertà di associazione e la stessa autonomia, non ritengono plausibile un costante intervento dei giudici statali nella decisione di questioni attinenti all'ambito sportivo e coloro che, al contrario, mettendo in rilievo diritti fondamentali quali, ad esempio, lo *status* di cittadino e di lavoratore dello sportivo, sono favorevoli ad una più ampia ingerenza dei menzionati giudici nella materia sportiva.

Il dibattito, in verità giammai sopito, ha trovato ulteriore slancio e vigore a seguito dell'intervento legislativo attuato con la L. 17 ottobre 2003, n. 280, di conversione del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, recante "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva"; legge che, può anticiparsi adesso, ha cercato di regolamentare i problematici rapporti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo.

2. *I referenti normativi della giustizia sportiva*

Il sistema di giustizia sportiva in senso stretto è retto da una molteplicità di fonti che disciplinano, per l'appunto, questo specifico settore. Il procedimento per la loro formazione si svolge, di regola, tutto all'interno dello stesso ordinamento sportivo ma, talora, necessita anche dell'intervento dell'ordinamento statale. Si pensi, ad esempio, alla circostanza che lo Statuto del CONI, secondo l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni, deve essere approvato da Autorità dello Stato.

Proprio il CONI, del resto, specialmente in questi ultimi anni, ha adottato una serie di atti tendenti a riformare la giustizia sportiva. I principali concernono: *a*) l'emanazione del Codice di comportamento sportivo; *b*) l'istituzione della Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva; *c*) l'istituzione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, prevista dall'art. 12 dello Statuto del CONI del 2000 ed insediatasi il 18 settembre 2001; *d*) l'indicazione da parte del Consiglio Nazionale — deliberazione del 22 ottobre 2003, n. 1250 — dei "Principi di giustizia sportiva", successivamente aggiornati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1412 del 19 maggio 2010, ed infine riformulati nel testo attualmente vigente

approvato dal predetto organo con deliberazione n. 1519 del 15 luglio 2014; e) l'istituzione, ai sensi dello Statuto del CONI del 2008, dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con la conseguente soppressione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; f) l'istituzione, ai sensi dello Statuto del CONI, così come modificato dal Consiglio Nazionale l'11 giugno 2014, del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura generale dello sport, con la conseguente sostanziale soppressione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; g) la stesura dei 'Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate' (deliberazione adottata il 28 ottobre 2014, n. 1523 dal Consiglio Nazionale, preceduta dalla deliberazione adottata l'11 giugno 2014, nn. 1510-1511 e, ancor prima, dalla deliberazione adottata il 28 febbraio 2007, n. 1352); h) l'emanazione del Codice della Giustizia Sportiva (deliberazione n. 1518 del Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014, aggiornata con deliberazione n. 1532 del 10 febbraio 2015 e successivamente con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015). Si tralascia in questa sede di considerare gli organi di giustizia sportiva che hanno competenza nella materia della lotta al doping (per essi, si opera il rinvio al cap. VI, par. 5).

Le disposizioni contenute negli atti sopra citati si conformano sostanzialmente a tre canoni fondamentali della giustizia sportiva, ovvero a quelli di autonomia, di indipendenza e di terzietà: esse, inoltre, devono essere lette alla luce del criterio cardine, peraltro espressamente sancito dall'art. 2, comma 8, Statuto del CONI, volto a garantire "giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo".

I menzionati canoni di autonomia e indipendenza degli organi giudicanti sono posti in preminente rilievo, ad esempio, dall'art. 3, comma 6, dei Principi fondamentali, secondo cui gli "Statuti devono prevedere la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indicare la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale", nonché dall'art. 7.6, punto 2, dei medesimi Principi fondamentali che prescrive l'incompatibilità tra la carica di "membro degli organi di giustizia" e "qualsiasi altra carica federale".

Si ispira, viceversa, in maniera espressa anche all'ulteriore canone della terzietà lo Statuto del CONI, che prevede l'istituzione di una Commissione di garanzia "al fine di rafforzare i caratteri di terzietà (...) degli organi di giustizia sportiva".

Termine estratto capitolo

Tutela dell'etica sportiva del

Sezione non inclusa